

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13/2023
della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Affidamento incarico Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento per predisposizione atti, rappresentanza e difesa dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia relativamente al ricorso proposto dai signori Abram Anita, Abram Giuseppe e Patrinieri Patrizia avanti al TRGA di Trento, avente ad oggetto l'annullamento comunicazione servizio tecnico dd. 06.12.2022 prot. N. 3040 e pareri della commissione edilizia n. 9/2022 e n. 7/2022 e preavviso diniego parziale dd. 23.08.2022.

L'anno duemilaventitré addì ventisette del mese di febbraio alle ore 10:30 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è tenuta presso gli uffici della sede del Comune di Cavareno, la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (con le modalità della videoconferenza).

Presenti i signori:

Fattor Luca – Presidente

Zini Luca - Sindaco del Comune di Cavareno

Marco Battisti – Sindaco del Comune di Ronzone

Assiste in sede il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 13 dd. 27.02.2023

OGGETTO: Affidamento incarico Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento per predisposizione atti, rappresentanza e difesa dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia relativamente al ricorso proposto dai signori Abram Anita, Abram Giuseppe e Patrinieri Patrizia avanti al TRGA di Trento, avente ad oggetto l'annullamento comunicazione servizio tecnico dd. 06.12.2022 prot. N. 3040 e pareri della commissione edilizia n. 9/2022 e n. 7/2022 e preavviso diniego parziale dd. 23.08.2022.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che in data 27.01.2023 è pervenuto al protocollo comunale sub. n. 187, ricorso di data 25.01.2023 presentato al T.R.G.A. di Trento da parte dei signori Abram Anita, Abram Giuseppe e Patrinieri Patrizia difesi dall'avv. Massimiliano Debiassi contro il Comune di Ronzone, l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia, il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata e la Commissione edilizia comunale per l'annullamento:

A) Comunicazione del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dd. 06.12.2022 Prot. N. 3040 dd. 06-12-2022 Rif. Prot. Istanza n. 2672 dd. 19/10/2022 "OGGETTO Permesso di costruire in Sanatoria e Provvedimento in Sanatoria 0/2022" ove si "...fa presente..." il parere della Commissione Edilizia Comunale n. 9/2022 dd. 15-11-2022 punto 3;

B) Il parere della Commissione Edilizia Comunale n. 9/2022 dd. 15.11.2022 al punto 3 secondo il testo come riportato nella comunicazione di cui sopra (A) e nei limiti di interesse e per quanto occorrer possa, di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso anche endo-procedimentale ancorché allo stato non ancora resi noti, tra cui il parere della Commissione Edilizia Comunale n. 7/2022 dd. 09.08.2022 punto 1 ed il preavviso di diniego parziale dd. 23.08.2022 dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Esaminato attentamente il contenuto del citato ricorso, si ritiene necessario costituirsi in giudizio contro l'accoglimento del predetto ricorso, a tutela dei legittimi interessi.

Ritenuto opportuno che l'Unione si costituisca in giudizio per opporsi alla citazione sopra richiamata, a tutela e difesa delle proprie ragioni, sentita nel merito anche la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Accertato che all'incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune nella causa in oggetto non può essere fatto fronte con personale in servizio, non risultando alle dipendenze dell'Ente personale assunto con la qualifica professionale di avvocato e che pertanto si rende necessario affidare la difesa legale del Comune ad un soggetto esterno all'Amministrazione dotato della necessaria preparazione;

All'uopo l'amministrazione comunale di Ronzone, con propria nota prot. n. 260 del 01.02.2023, ha richiesto in via preliminare la disponibilità all'Avvocatura dello Stato ad assistere il Comune di Ronzone nel procedimento;

Atteso che con nota dd. 07.02.2023, acquisita al protocollo comunale il 07.02.2023 sub. n. 314 è stata comunicata la disponibilità da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento all'assunzione del patrocinio nella causa di cui al presente provvedimento;

Sentita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, non devono essere previste spese da parte del Comune;

Visto l'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116, il quale dispone che gli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento della difesa e rappresentanza del Comune nel procedimento in oggetto, conferendole ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori;

Ritenuto di autorizzare il Presidente pro tempore o, in sua assenza o impedimento, il vice Presidente, a costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Trento in Largo Porta Nuova n. 9.

Ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione al fine di consentire la tempestiva costituzione in giudizio;

Rilevato pertanto che il conseguente contratto:

- si perfeziona ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 14.04.2004 n. 116;
- ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale nonché l'assistenza tecnico-giuridica nel ricorso in oggetto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento;
- è finalizzato a tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale nella vertenza in esame;

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espressa dal Responsabile del Servizio Segreteria, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014;

Ricordato che a far data dal 1° gennaio 2019 i Comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato la facoltà di recesso e sono usciti dall'Unione;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco";

Vista la conseguente convenzione n. 47 di rep. dd. 17.09.2019 sottoscritta dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone.

Richiamata la deliberazione n. 1 del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di data 12.04.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2022-2024.

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 14 dd. 12.04.2022 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2022-2024. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 del 02.05.2022;

Vista la Delibera della Giunta Comunale dell'Unione dei Comuni n. 92 dd. 29.12.2022 che, nelle more dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e del bilancio di previsione 2023, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio della gestione finanziaria a partire dal 1 gennaio 2023 e fino al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023, fissato al 31.03.2023, salvo eventuali proroghe successive, nei limiti previsti dall'art. 163 D.Lgs. 267/2000.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, la rappresentanza e la difesa dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia nella causa in oggetto, con ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, eleggendo domicilio presso la sede della stessa in Trento - Largo Porta Nuova 9;
2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia in qualità di resistente avverso il ricorso di data 25.01.2023 presentato al T.R.G.A. di Trento da parte dei signori Abram Anita, Abram Giuseppe e Patrinieri Patrizia difesi dall'avv. Massimiliano Debiasi, contro il Comune di Ronzone, l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia, il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata e la Commissione edilizia comunale, per l'annullamento comunicazione servizio tecnico dd. 06.12.2022 prot. N. 3040 e pareri della commissione edilizia n. 9/2022 e n. 7/2022 e preavviso diniego parziale dd. 23.08.2022 e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso anche endo-procedimentale;
3. di autorizzare il Presidente pro tempore a costituirsi in giudizio nel procedimento di cui al precedente punto 2 del presente provvedimento in rappresentanza dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;
4. di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento della difesa nel procedimento di cui al punto n. 2, conferendo altresì ogni facoltà di proporre domande ed eccezioni, sottoscrivere atti e ricorsi introduttivi, eventuali motivi aggiunti, atti di costituzione e difesa e gli atti tutti di causa, chiamare in causa terzi, svolgere domande nuove e riconvenzionali e resistere ad ogni altra e qualsiasi domanda, anche di terzi, ivi compresi motivi aggiunti e domande cautelari, chiedere ed eseguire procedimenti cautelari, proporre impugnazioni, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, transigere, incassare e quietanzare, nominare sostituti e farsi sostituire e comunque esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, con mandato di operare tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dando fin d'ora per rato quanto fatto;
5. di dare atto che, non devono essere previste spese da parte del Comune a favore l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Largo Porta Nuova 9 – Trento, per gli adempimenti conseguenti;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire il perfezionamento della nomina de qua in tempo utile per resistere in giudizio;
8. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 – comma 2 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
9. di precisare che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi: a) di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Varena a seguito di quanto previsto dall'art. 9 c. 4 della Legge Regionale n. 10 di data 19 ottobre 2016; b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104; c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.